



CITTÀ DI NOVI LIGURE

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Verbale della seduta del 3.12.2019: Avvio procedura di valutazione esercizio 2018

L'anno 2019, il giorno 3 del mese di dicembre, alle ore 14,30, presso il Palazzo Comunale di Novi Ligure, si è riunito il Nucleo di Valutazione nelle persone dei sigg.:

Pier Giorgio **Cabella**, Presidente
Patrizia **Nebiolo**
Marco **Rossi**

Constatata la regolarità della propria composizione, giusta deliberazione della Giunta Comunale 30.1.2019, n.21, il Nucleo, con l'assistenza del dott. Davide Traverso, funzionario preposto al Controllo di gestione, procede alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, come di seguito riportato.

Il Nucleo di Valutazione

1) Richiama l'art. 28 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nella parte in cui dispone che *"Il Nucleo supporta il Sindaco e la Giunta Comunale nella determinazione della graduazione delle funzioni dirigenziali e dei sistemi e meccanismi di valutazione dei risultati previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente e, in generale, nella determinazione di qualsiasi trattamento economico accessorio legato al risultato."*

2) Prende atto che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione 16.10.2013, n. 218, avente ad oggetto *"Misure organizzative in merito alla definizione del ciclo della performance, di cui all'art.4 del d.lgs. 150/2009, e definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance"* e successivo aggiornamento con deliberazione n. 30 del 13 febbraio 2019 ha tra l'altro, al punto 5.6, disciplinato la valutazione della performance dei dirigenti, confermando il riferimento a tre fattori, con pesi differenti: il livello di conseguimento degli obiettivi (incidenza 50%); le prestazioni manageriali (incidenza 25%); le competenze organizzative (incidenza 25%) e prevedendo che, al termine del processo di valutazione, il Nucleo verifichi l'incidenza delle norme la cui violazione comporta la riduzione o la mancata attribuzione dell'indennità di risultato.
- la Giunta Comunale, con deliberazione 7.3.2018, n. 49, ha approvato l'elenco obiettivi 2018, la griglia di ponderazione, e individuato gli obiettivi strategici;
- la Giunta Comunale, con deliberazione 28.3.2018, n. 64, ha approvato il PEG/PDO definendo le schede di dettaglio secondo la modulistica finalizzata al controllo di gestione nonché l'assegnazione delle risorse;
- la delibera di approvazione del PdO 2018 è stata comunicata ai Dirigenti il 4.4.2018;
- il PEG/PDO è stato successivamente modificato con deliberazione 17.10.2018, n. 205;
- gli obiettivi elencati rilevano in maniera differenziata a seconda della tipologia, della valenza strategica e complessità, così come prevede la metodologia finalizzata al

controllo di gestione ed elaborata nel contesto del "Progetto relativo allo sviluppo dei sistemi di governo e direzione" perseguito dall'Amministrazione. Per il riparto della quota del fondo 2018 destinata al risultato dei Dirigenti l'Amministrazione fa riferimento alla tabella "*Pesi norm. % per Valutazione Dir (obiettivi propri + 1/3 obiettivi PO)*" approvata unitamente al PdO;

- il grado di conseguimento degli obiettivi così delineati e misurabili costituisce, unitamente all'insieme dei comportamenti organizzativi, elemento di valutazione dei dirigenti.

3) Prende quindi atto della deliberazione Giunta Comunale 4.4.2002, n.49 con la quale è stata approvata la metodologia di valutazione proposta dal Nucleo in data 15.12.2000 e concordata con le Organizzazioni Sindacali in data 17.5.2001 in sede di contrattazione integrativa aziendale.

4) Ritiene di confermare, per la definizione dei livelli attesi relativi ai fattori indicativi di competenza, quanto stabilito nel Verbale del 17 marzo 2003.

5) Stabilisce, in base alla metodologia del controllo di gestione, che:

- a) per gli obiettivi non realizzati per cause esogene e per gli obiettivi i cui indicatori non sono valutabili interamente per cause esogene si provvede alla sterilizzazione dell'effetto corrispondente, restando immutata la percentuale di Fondo attribuibile al singolo Dirigente;
- b) gli obiettivi i cui indicatori o la maggioranza ponderata degli indicatori appaiono incongrui rispetto all'attività non concorreranno alla determinazione della prestazione, con incidenza sulla quota di Fondo attribuibile;
- c) gli obiettivi con formulazione incongrua o con forti carenze di presupposti non concorreranno alla determinazione della prestazione, con incidenza sulla quota di Fondo attribuibile.

6) Si riserva la facoltà, in rapporto al report del controllo di gestione, di stabilire la natura endogena o esogena degli scostamenti rispetto ai risultati perseguiti e di non considerare gli indicatori che appaiono oggettivamente non idonei a misurare efficacemente il risultato atteso.

7) Prende atto che l'Ufficio Controllo di Gestione:

- ha richiesto in data 10.1.2019 a tutti i Responsabili di Servizio una relazione che evidenziasse il livello di raggiungimento degli obiettivi programmati, e che soltanto i dirigenti Moro e Caruso hanno prodotto della documentazione;
- ha comunicato rispettivamente lo scorso 19.8.2019 al Dirigente e Capi Sezione 1° e 6° settore e il successivo 25.9.2019 agli altri Dirigenti e Capi Sezione gli esiti del controllo, al fine di acquisire eventuali osservazioni sugli scostamenti;
- ha ricevuto le osservazioni di cui sopra da parte del Dirigente 1° e 6° settore mediante apposite relazioni pervenute in data 16.9.2019, mentre ha acquisito documentazione integrativa da parte del Dirigente 7° settore in data 8.10.2019;

8) Al fine di valutare tutte le fattispecie normative che incidono sull'attribuzione dell'indennità di risultato, di cui all'allegato a), il Nucleo demanda al Segretario Generale l'invito ai dirigenti a dichiarare il rispetto o meno di alcune delle disposizioni in questione, elencate nell'allegato alla nota, utilizzando il modello allegato b) al presente verbale.

Dispone inoltre che l'Ufficio Controllo di Gestione effettui controlli a campione su alcuni adempimenti, utilizzando anche gli esiti dei controlli trimestrali effettuati, mentre il rispetto di altri adempimenti sarà verificato direttamente d'ufficio, precisando che in caso di mancato riscontro entro 30 giorni, il Nucleo di Valutazione intenderà gli adempimenti come non rispettati e applicherà le penalizzazioni che saranno stabilite (per il triennio precedente erano state definite e applicate una riduzione del 10% a carico dei dirigenti che non avevano presentato la dichiarazione e, con riferimento agli anni 2016 e 2017, una riduzione del 2% per ognuno dei fattori riscontrati negativamente).

9) Inizia quindi l'esame della relazione predisposta dall'Ufficio di Controllo di Gestione, valutando il report relativo agli obiettivi assegnati e quanto esposto dai dirigenti. Vengono così esaminati e validati i risultati inerenti:

- **Dirigente 1**, obiettivi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 (I settore) e obiettivo 1.5 STRATEGICO, (VI settore);
- **Dirigente 2**, obiettivo 3.1 (IV Settore) e obiettivo 3.2 STRATEGICO (V Settore).

In relazione a quanto esposto nel report del Controllo di Gestione, il Nucleo di Valutazione, in particolare:

- per il I Settore, **Dirigente 1**, Obiettivi 1.1 e 1.2, prende atto dell'assenza di scostamenti e conferma una performance del 100%.
- per il I Settore, **Dirigente 1**, obiettivo 1.3, prende atto del lieve scostamento registrato (0,83%). Con particolare riferimento all'attività 3, indicatore 5, valuta la sostanziale origine esogena dello scostamento di cui sopra e decide di sterilizzarne l'effetto, portando la performance globale al 100%.
- per il I Settore, **Dirigente 1**, Obiettivo 1.4, prende atto dello dell'assenza di scostamenti e conferma una performance depurata del 100%.
- per il VI Settore, **Dirigente 1**, Obiettivo 1.5 STRATEGICO prende atto della performance pura (57,96%) e dello scostamento registrato (42,04%). Analizzando le relative attività conferma la natura endogena dello scostamento relativo agli indicatori 1 e 4, indica come esogena la causa di scostamento relativa all'indicatore 3 influenzato in modo determinante dalle tempistiche dettate dalla Centrale Unica di Committenza, conferma infine la componente esogena dello scostamento (3,03%) relativo all'indicatore 4, calcolata su due utenze delle 66 complessive oggetto di per migrazione in convenzione, per le quali è emerso, in fase di chiusura dei rapporti con il vecchio fornitore, un errore di fatturazione da parte del fornitore stesso. Confermata una performance depurata pari al 73,72%.
- per il IV Settore, **Dirigente 2**, Obiettivo 3.1 prende atto dello scostamento totalmente negativo registrato (100%), dovuto essenzialmente al mancato riscontro da parte del Dirigente in merito alla natura degli scostamenti. Richiede pertanto al funzionario responsabile del Controllo di gestione di sollecitare il Dirigente affinché fornisca in tempi brevi le informazioni necessarie, oggetto di analisi in sede di successiva seduta. Performance provvisoria attribuita: 0%.
- per il V Settore, **Dirigente 2**, Obiettivo 3.2 STRATEGICO prende atto della performance pura (10%) e del forte scostamento negativo registrato (90%), dovuto in modo preponderante al mancato riscontro da parte del Dirigente in merito alla natura degli scostamenti. La documentazione raccolta consente di attribuire natura esogena agli scostamenti degli indicatori 7 e 8, influenzati rispettivamente dalla decisione in senso negativo della Direzione Didattica interessata e dalle tempistiche dettate dalla CUC nello svolgimento della gara di affidamento del servizio. Per i rimanenti indicatori che hanno fatto registrare uno scostamento negativo richiede al funzionario responsabile del Controllo di gestione di sollecitare il Dirigente affinché fornisca in tempi brevi le informazioni necessarie, oggetto di analisi in sede di successiva seduta. Performance provvisoria attribuita: 60%.

Terminata la seduta il Nucleo si aggiorna alle ore 9 di mercoledì 11 dicembre per il prosieguo.

La seduta è sciolta alle ore 16,30

Pier Giorgio **Cabella**, Presidente

Patrizia **Nebiolo**, membro

Marco **Rossi**, membro

ALLEGATO AL VERBALE DEL NdV I/2019



**Città di Novi Ligure
Il Nucleo di Valutazione**

Prot. n. ...

.....

Ai Dirigenti

Sede

Oggetto: retribuzione di risultato 2018.

Diverse disposizioni normative prevedono, in caso di inosservanza, ripercussioni sulla retribuzione di risultato spettante ai responsabili di servizio.

Nell'impossibilità di una capillare verifica da parte dell'Ufficio Controllo di Gestione, vi chiedo di dichiarare quindi, sotto la vostra personale responsabilità e come già richiesto l'anno scorso, il rispetto o meno di alcune delle disposizioni in questione, elencate nell'allegato a) dal numero 1 al numero 12, relativamente all'anno 2018 e utilizzando il modello allegato b), ognuno per la parte di pertinenza.

A completamento e garanzia del metodo, con particolare riguardo agli interlocutori esterni, l'Ufficio effettuerà controlli a campione, utilizzando anche gli esiti dei controlli trimestrali effettuati, mentre il rispetto di altri adempimenti sarà verificato direttamente d'ufficio.

In caso di mancato riscontro entro 30 giorni, il Nucleo di Valutazione intenderà gli adempimenti come non rispettati e applicherà le penalizzazioni che saranno stabilite (per l'ultimo triennio erano state definite e applicate una riduzione del 10% a carico dei dirigenti che non avevano presentato la dichiarazione e, con particolare riferimento al 2016 e 2017, una riduzione del 2% per ognuno dei fattori riscontrati negativamente).

Il Presidente del N.d.V.
Cabella

ESTRATTO FATTORI CON INCIDENZA DIRETTA SULLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO		
Materia e Dirigenti interessati		Riferimenti normativi
1	Trasparenza Dirigenti: tutti	<p>Art. 46 D. Lgs. 33/2013</p> <p>1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.</p> <p>2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.</p>
2	Tempestività emanazione provvedimento Dirigenti: tutti	<p>Art. 2 comma 9 L.241/1990</p> <p>9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente</p>
3	Acquisizione sul mercato dei servizi, originariamente prodotti all'interno del Comune Dirigenti: tutti (eventuale)	<p>Art. 6 bis del D.Lgs. 165/2001</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale.</p> <p>2. Le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale.</p> <p>3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.</p>
4	Gestione del personale - Utilizzo lavoro	<p>Art. 36 del D.Lgs. 165/2001</p> <p>1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di</p>

<p>flessibile</p> <p>Dirigenti: tutti</p>	<p>lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.</p> <p>2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'<u>articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350</u>, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.</p> <p>...</p> <p>3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, sulla base di apposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le amministrazioni redigono, dandone informazione alle organizzazioni sindacali tramite invio all'Osservatorio paritetico presso l'Aran, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento.</p> <p>4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.</p> <p>5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro</p>
---	--

		<p>in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.</p> <p>5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.</p>
5	<p>Codice dell'Amministrazione Digitale</p> <p>Dirigenti: tutti</p>	<p>Art. 12 comma 1 ter del D.Lgs. 82/2005</p> <p>1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente Codice ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L'attuazione delle disposizioni del presente Codice è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti.</p>
6	<p>Codice dell'Amministrazione Digitale</p> <p>Dirigenti: tutti</p>	<p>Art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005</p> <p>1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Il documento può essere, altresì, reso disponibile previa comunicazione delle modalità di accesso telematico allo stesso.</p> <p>1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare</p>
7	<p>Codice dell'Amministrazione Digitale</p> <p>Dirigente: Nobile</p>	<p>Art. 6 ter del D.Lgs. n. 82 /2005</p> <p>1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi", nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.</p> <p>...</p> <p>3. Le amministrazioni di cui al comma 1 aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata</p>

		comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.
8	Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale Dirigente: Nobile	<p>Art. 9 del D.L. 179/2012</p> <p>1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: ... a) l'articolo 52 è sostituito dal seguente: «Art. 52 (Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni). - 1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti è disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito", il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria. 2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice. L'eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera h), è motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7. 3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati. 4. Le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 5. L'Agenzia per l'Italia digitale promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V del presente Codice. 6. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, che li approva entro il mese successivo, un' Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e un rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in Italia; tale rapporto è pubblicato in formato aperto sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 7. L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalità di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l'obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle suddette linee guida. 8. Il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo. 9. L'Agenzia svolge le attività indicate dal presente articolo con le risorse umane,</p>

		<p>strumentali, e finanziarie previste a legislazione vigente»;</p> <p>...</p> <p>7. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione, in cui identificano le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro. La redazione del piano in prima versione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.</p> <p>...</p> <p>9. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo, ivi inclusa la mancata pubblicazione degli obiettivi di cui al comma 7: a) è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili; b) comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.</p>
9	<p>Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni</p> <p>Dirigente: Moro</p>	<p>Art. 7 D.L. 35/ 2013</p> <p>1. Le amministrazioni pubbliche, ai fini della certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>2. La mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine di cui al comma 1 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica.</p> <p>3. La certificazione dei crediti di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente mediante la piattaforma elettronica di cui al medesimo comma 1.</p> <p>4. Ferma restando la possibilità di acquisire la certificazione di somme</p>

		<p>dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali dalle pubbliche amministrazioni secondo le procedure di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, le pubbliche amministrazioni debitrice di cui al comma 1 comunicano a partire dal 1° giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al medesimo comma 1, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. La comunicazione avviene sulla base di un apposito modello scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale è data separata evidenza ai crediti già oggetto di cessione o certificazione. Il creditore può segnalare all'amministrazione pubblica debitrice, in tempo utile per il rispetto del termine di cui al primo periodo, l'importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti della stessa.</p> <p>4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le comunicazioni di cui al comma 4, relative all'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono trasmesse dalle amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma elettronica entro il 30 aprile dell'anno successivo. In caso di inadempienza, si applica ai dirigenti responsabili la sanzione di cui al comma 2.</p> <p>5. Il mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni debitrice alle disposizioni di cui al comma 4 rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.</p> <p>...</p> <p>7-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1, contestualmente al pagamento dei debiti comunicati attraverso la piattaforma elettronica ai sensi del comma 4, provvedono a registrare sulla piattaforma stessa i dati del pagamento, in modo da garantire l'aggiornamento dello stato dei debiti. In caso di mancato adempimento a quanto previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5.</p> <p>...</p>
10	<p>Trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni</p> <p>Dirigente: Moro</p>	<p>Art. 7-bis D.L. 35/ 2013</p> <p>...</p> <p>4. A decorrere dalla data di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche comunicano, mediante la medesima piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni.</p>

		<p>5. Con riferimento ai debiti comunicati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti alla stessa.</p> <p>...</p> <p>8. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, o misure analogamente applicabili. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette procedure. 9. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2014.</p>
11	<p>Vigilanza sul rispetto standard da parte personale assegnato</p> <p>Dirigenti: tutti</p>	<p>Art. 21 del D.Lgs. 165/2001</p> <p>1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della <i>legge 4 marzo 2009, n. 15</i>, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'<i>articolo 23</i> ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. ⁽⁹⁸⁾</p> <p>1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della <i>legge 4 marzo 2009, n. 15</i>, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.</p>
12	<p>Comitato Unico di Garanzia</p> <p>Dirigente: Nobile</p>	<p>Art. 57 del D.Lgs. 165/2001</p> <p>01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in</p>

		<p>applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni. (342) (347) (349)</p> <p>...</p> <p>05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi.</p>
--	--	---

Allegato b)

Al Nucleo di Valutazione
tramite il Segretario Generale

All'Ufficio Controllo di Gestione

Sede

Il sottoscritto dirigente del ... Settore, in relazione al rispetto degli adempimenti di cui alla nota n. ... del... del Segretario Generale, ai fini della quantificazione della retribuzione di risultato relativa all'anno 2018, attesta quanto di seguito riportato:

FATTORI CON INCIDENZA DIRETTA SULLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO		
Materia		Riferimenti normativi e attestazione del Dirigente
1	Trasparenza Dirigenti: tutti	Art. 46 D. Lgs. 33/2013 L'adempimento è stato rispettato / L'adempimento non è stato rispettato (cancellare la parte che non interessa) Eventuali osservazioni:
2	Tempestività emanazione provvedimento Dirigenti: tutti	Art. 2 comma 9 L.241/1990 L'adempimento è stato rispettato / L'adempimento non è stato rispettato (cancellare la parte che non interessa) Eventuali osservazioni:
3	Acquisizione sul mercato dei servizi, originariamente prodotti all'interno del Comune Dirigenti: tutti (eventuale)	Art. 6 bis del D.Lgs. 165/2001 L'adempimento è stato rispettato / L'adempimento non è stato rispettato (cancellare la parte che non interessa) Eventuali osservazioni
4	Gestione del personale - Utilizzo lavoro flessibile Dirigenti: tutti	Art. 36 del D.Lgs. 165/2001 L'adempimento è stato rispettato / L'adempimento non è stato rispettato (cancellare la parte che non interessa) Eventuali osservazioni

5	Codice dell'Amministrazione Digitale Dirigenti: tutti	Art. 12 comma 1 ter del D.Lgs. 82/2005 L'adempimento è stato rispettato / L'adempimento non è stato rispettato (cancellare la parte che non interessa) Eventuali osservazioni:
6		Art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005 L'adempimento è stato rispettato / L'adempimento non è stato rispettato (cancellare la parte che non interessa) Eventuali osservazioni:
7	Dirigente: Nobile	Art. 6 ter del D.Lgs. n. 82 /2005 L'adempimento è stato rispettato / L'adempimento non è stato rispettato (cancellare la parte che non interessa) Eventuali osservazioni:
8	Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale Dirigente: Nobile	Art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 L'adempimento è stato rispettato / L'adempimento non è stato rispettato (cancellare la parte che non interessa) Eventuali osservazioni:
9	Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni Dirigente: Moro	Art. 7 D.L. 8 aprile 2013, n. 35 L'adempimento è stato rispettato / L'adempimento non è stato rispettato (cancellare la parte che non interessa) Eventuali osservazioni:
10	Trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni Dirigente: Moro	Art. 7-bis D.L. 8 aprile 2013, n. 35 L'adempimento è stato rispettato / L'adempimento non è stato rispettato (cancellare la parte che non interessa) Eventuali osservazioni:
11	Vigilanza sul rispetto standard da parte personale assegnato Dirigenti: tutti	Art. 21 del D.Lgs. 165/2001 L'adempimento è stato rispettato / L'adempimento non è stato rispettato (cancellare la parte che non interessa) Eventuali osservazioni:

12	Comitato Unico di Garanzia Dirigente: Nobile	Art. 57 del D.Lgs. 165/2001 L'adempimento è stato rispettato / L'adempimento non è stato rispettato <i>(cancellare la parte che non interessa)</i> Eventuali osservazioni:
----	---	--

Novi Ligure,...

Il Dirigente